



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di IVREA

Al Signor Questore di Torino

**Al Signor Comandante Provinciale
dell'Arma dei Carabinieri di Torino**

**Al Signor Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza di Torino**

**Al Signor Dirigente del Commissariato P.S. di
Ivrea - Banchette**

**Ai Sigg. Comandanti Compagnie Carabinieri di
Ivrea
Chivasso
Venaria**

**Al Sig. Comandante Tenenza Carabinieri di
Settimo T.se**

**Ai Sigg. Comandanti Gruppi Guardia di Finanza di
Ivrea
Torino**

**Al Sig. Comandante Compagnia Guardia di Finanza di
Chivasso**

**Al Sig. Comandante Tenenza Guardia di Finanza di
Lanzo T.se**

e, p.c.:

**Al Sig. Procuratore Generale
presso la Corte d'Appello
di Torino**

**Ai Magistrati e alle loro Segreterie
Alla Sezione di P.G. – Responsabili di Aliquota
All'Ufficio Ignoti
All'Ufficio Iscrizioni**

OGGETTO: linee guida in tema di REATI INFORMATICI E TRUFFE ON LINE.

L'aumento delle notizie di reato in materia di reati commessi a mezzo della rete internet o attraverso dispositivi digitali, unitamente all'evoluzione della materia tecnologica, da coniugare ai brevi tempi concessi per le indagini e alla necessità di stabilire delle priorità nella trattazione degli affari che confluiscono presso questo Ufficio, impongono di fornire **sintetiche linee guida nella materia in oggetto.**

In particolare appare necessario fornire indicazioni che permettano un approccio corretto ed efficace sin dal momento in cui la Polizia Giudiziaria raccoglie la notizia di reato cosicchè possa:

- **qualificare correttamente i fatti** al fine dell'individuazione dell'A.G. competente;
- inoltrare alla Procura **notizie di reato in cui siano già contenuti gli elementi necessari** a valutare la possibilità di effettuare ulteriori proficue indagini;
- **trasmettere le notizie di reato direttamente all'Ufficio Giudiziario competente** senza un inutile transito attraverso un Ufficio incompetente.

A) CORRETTA INDIVIDUAZIONE E QUALIFICAZIONE DEI FATTI.

Si verifica particolarmente spesso che i fatti non vengano correttamente qualificati.

Al fine di risolvere la problematica va chiarito che, in linea generale, ricorre il **reato di cui all'art. 493 ter c.p.** allorchè il soggetto attivo **abbia effettivamente utilizzato - in modo indebito - una carta di credito materialmente venuta in suo possesso** (ad esempio a seguito di furto o appropriazione indebita) per effettuare prelievi di contante o per acquistare beni o servizi ovvero se, per questi stessi fini, **abbia comunque indebitamente utilizzato i dati carpiti di una carta di credito.**

In ogni caso, deve essere chiaro che, in linea di massima, **non si configura il reato di cui all'art. 493 ter c.p. tutte le volte che la persona offesa abbia tuttora (ed abbia sempre avuto nel periodo di interesse) il possesso della carta di credito su cui si sono verificati gli ammanchi abusivi, né gli siano stati sottratti o carpiti i relativi codici di accesso.**

Al contrario, sempre in linea di massima, **sussiste la frode informatica di cui all'art. 640 ter c.p.** nei casi in cui l'illecito arricchimento, per quanto conseguito attraverso l'uso illegittimo di carte di pagamento o di codici di abilitazione, richieda **quale elemento specializzante, l'utilizzazione fraudolenta di un sistema informatico;** in sostanza tutti quei casi in cui il soggetto attivo **non dispone della carta (che è rimasta nel possesso del legittimo proprietario) nè ha sottratto o carpito al titolare i relativi dati o codici di accesso, ma attraverso un accesso fraudolento alla rete riesce comunque a depauperare il conto ovvero la provvista di una carta di pagamento con cui non ha alcun contatto fisico.**

I delitti di cui sopra vanno poi distinti dalla **truffa semplice di cui all'art. 640 c.p.** che, fra le varie modalità di commissione, può vedere l'autore del reato **avvalersi anche del mezzo informatico.**

Il **criterio discrezionale** tra questo reato e la frode informatica è stato individuato dalla giurisprudenza, dopo un periodo di pronunce contrastanti, **nell'oggetto della condotta.**

In particolare la giurisprudenza ha affermato che il reato di frode informatica (art. 640 ter c.p.) ha la stessa struttura e i medesimi elementi costitutivi della truffa (art. 640 c.p.), dalla quale si differenzia solamente perché **L'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest'ultima attraverso la sua manipolazione.**

Sulla base di tale conclusione dovrà, ad esempio, qualificarsi ai sensi dell'art. 640 c.p. la condotta di colui che induce la parte offesa a recarsi presso uno sportello ATM e facendogli credere di ottenere un pagamento lo induca invece ad effettuare un esborso di denaro verso il supposto debitore, così come deve ritenersi integrato il reato di cui all'art. 640 c.p. ogni qualvolta venga offerto un bene sulla rete internet da un soggetto che non ne abbia la disponibilità.

Integrerà invece il reato di cui all'art. 640 ter c.p. la condotta di colui che, dopo essersi procurato le credenziali di accesso all'internet banking di un soggetto e avervi fatto accesso, simuli la propria appartenenza al servizio clienti dell'istituto di credito per ottenerne dal titolare del conto il codice temporaneo necessario a concludere l'operazione.,

Individuare correttamente il reato ha particolare rilievo perché il **delitto di cui all'art. 493 ter c.p. è procedibile d'ufficio ed appartiene alla competenza del Tribunale del circondario**; al contrario **la frode informatica di cui all'articolo 640 ter c.p. è normalmente procedibile a querela** (salvo le ipotesi aggravate) e - in forza del disposto dell'art. 51 comma 3 quinquies c.p.p.- **appartiene alla competenza del Tribunale del capoluogo di distretto.**

Infine la **truffa di cui all'art. 640 c.p.** è anch'essa **procedibile a querela** (salvo alcune ipotesi aggravate) ed appartiene alla **competenza del Tribunale del circondario.**

B) CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE E TRASMISSIONE ALLA PROCURA COMPETENTE-

Una volta qualificato correttamente il reato secondo le indicazioni sintetiche sopra riportate, occorre **individuare correttamente la Procura a cui deve essere trasmessa la notizia di reato.**

- La situazione è relativamente semplice laddove si configuri il **reato di cui all'art. 493 ter c.p.**, che si perfeziona **nel luogo e nel momento dell'indebito prelievo o comunque dell' indebito utilizzo della carta.**

Per tali casi dunque, **tutte le volte che il prelievo o l'utilizzo indebito avvenga nel territorio del circondario del Tribunale di Ivrea,** la CNR relativa dovrà essere inviata senza dubbio **a questa Procura** .

- Analogamente si dovranno trasmettere **alla Procura di Ivrea** le notizie di reato relative a **truffe informatiche semplici (art. 640 c.p.)** **tutte le volte che si trovi nel territorio del circondario il Tribunale di Ivrea il luogo di consumazione del reato,** solitamente

individuato nel *luogo dell'illecito arricchimento*. Tale luogo peraltro varia a seconda del metodo di pagamento utilizzato e della circostanza relativa alla possibile revoca del pagamento stesso.

In sintesi, secondo i più recenti orientamenti della Procura Generale della Corte di Cassazione ai fini della determinazione della competenza, queste risultano le ipotesi più ricorrenti:

- 1) **pagamento effettuato a mezzo bonifico ordinario, pagamento on-line o rimessa su conto corrente**: la competenza si radica nel luogo ove ha sede la filiale dell'istituto di credito presso cui è stato acceso il conto corrente che ha ricevuto la somma bonificata;
- 2) **pagamento effettuato attraverso "bonifico urgente"**: la competenza si radica nel luogo ove è stato conseguito l'ingiusto profitto (di norma quello di cui al precedente n.l);
- 3) **pagamento effettuato a mezzo "bonifico bancario istantaneo"**: la competenza si radica nel luogo nel quale la persona offesa ha effettuato il pagamento;
- 4) **pagamento effettuato tramite "ricarica" di carta di pagamento prepagata (es. PostePay)**: la competenza verrà radicata nel luogo ove la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta;
- 5) **pagamento effettuato con bonifico bancario ordinario indirizzato a carta prepagata dotata di IBAN che funge anche da conto on line (es. PostePay Evolution)**: la competenza verrà radicata nel luogo ove è stata attivata la carta
- 6) **pagamento effettuato attraverso postagiuro su carta PostePay Evolution dotata di IBAN**: la competenza verrà radicata nel luogo ove la persona offesa ha effettuato il pagamento.

Qualora non sia possibile individuare alcuno dei luoghi di cui sopra, si dovrà fare riferimento a quanto previsto dall'art. 9 c.p.p. , in particolare al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, che corrisponderà solitamente a quello in cui si trovava la persona offesa quando ha effettuato l'operazione di pagamento.

- **La frode informatica di cui all'articolo 640 ter cpp¹ - al contrario- ai sensi del disposto dell'art. 51 comma 3 quinquies c.p.p. appartiene alla competenza della Procura presso il Tribunale del capoluogo del distretto. Pertanto, tutte le volte che si trovi nel territorio del circondario di Ivrea il luogo di consumazione di tale reato, la relativa CNR va inviata direttamente ed esclusivamente alla Procura competente per legge, ovvero alla Procura di Torino.**

Ciò al fine di evitare una inutile iscrizione presso il nostro Ufficio di procedimenti che, con dispendiosa spendita di risorse umane e materiali, dovranno comunque essere trasmessi per competenza alla Procura distrettuale , che oltretutto verrà informata del fatto con inevitabile ritardo e possibile conseguente danno nella efficacia delle indagini.

C) CONTENUTO DELLA NOTIZIA DI REATO

In tema di reati informatici, l'acquisizione in sede di denuncia/querela di una specifica serie

¹ come del resto i reati di cui agli articoli 414 bis, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater I, 600 quinquies, 609 undecies, 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, , 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, e 640 quinquies c.p.

di dati e la tempestività nell'acquisizione di ulteriori informazioni sono essenziali per un buon esito delle indagini. Peraltro, atteso il considerevole numero di denunce in questa materia, è ovvio che gli accertamenti richiesti non potranno essere eseguiti in ogni caso, **ma si dovrà provvedere innanzitutto laddove l'importo complessivo delle operazioni indebite risulti superiore ad Euro 1.000**, rimettendo a questo Ufficio le valutazioni sulle indagini da compiere in caso di importi inferiori.

In particolare:

- Per le **TRUFFE ONLINE, CON VEROSIMILE CARATTERE E DI SERIALITÀ** (art. 640 c.p.) (ad esempio acquisto online di oggetto poi non consegnato o differente da quello pubblicizzato; c.d. frode postamat, ove il creditore viene indotto ad effettuare un accredito al debitore convinto di ricevere il pagamento del prezzo, e simili)

Elementi da acquisire in sede di denuncia querela	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indicazione del nome di dominio del sito web ove è stato effettuato l'acquisto o la vendita; 2. ID dell'annuncio (URL della pagina dell'annuncio); 3. Descrizione delle modalità di contatto tra P.O. e acquirente/venditore (ad esempio telefonate dall'utenzaall'utenza; email scambiate tra la casella con indirizzo.....e la casella con indirizzo ...); 4. Indicazione della modalità di pagamento secondo quanto indicato al punto B); 5. Descrizione di elementi che possano contribuire ad identificare l'indagato (quali caratteristiche della voce e inflessioni dialettali); 6. Data/ ora/durata delle telefonate: oppure 7. Stampa delle email e consegna header;
<u>Attività da compiere a cura della p.g. prima della trasmissione della denuncia/querela</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Individuazione intestatario delle utenze telefoniche e verifica delle eventuali risultanze a suo nome nella Banca Dati FF.PP. (soggetto censito / non censito); 2. Acquisizione di copia del contratto di attivazione delle utenze telefoniche e verifica sui documenti d'identità esibiti al momento della conclusione del contratto (autenticità, esistenza dell' intestatario, ecc); 3. Acquisizione presso gestore della piattaforma di annunci della scheda di registrazione del venditore (dettagli annuncio con cognome-nome-IP connessione-casella email-ID altri annunci pubblicati); 4. Accertare presso un tool online "whois " (si consiglia www.ripe.net) i dettagli dell'IP così scoperto; 5. Individuazione dell'intestatario dell'IBAN/carta beneficiario, verifica delle eventuali risultanze a suo nome nella Banca Dati FF.PP. (soggetto censito / non censito). 6. Acquisizione della documentazione contrattuale relativa all'attivazione del c/c o carta e verifica sui documenti d'identità esibiti al momento della conclusione del contratto (autenticità, esistenza dell'intestatario, ecc).

- Per gli **INDEBITI UTILIZZI DI CARTA DI CREDITO e/o I PRELIEVI INDEBITI (art. 493 ter c.p.)**:

Si dovranno in ogni caso acquisire - *in sede di denuncia querela e/o comunque prima di trasmettere la notizia di reato*- tutte le **informazioni utili a ricostruire esattamente tempo, luogo, entità dei prelievi o dei pagamenti non autorizzati ed identità dell'autore del fatto**, in particolare:

- accertando in tempo reale l'eventualità possibilità di acquisire immagini della videosorveglianza degli istituti bancari dove sono avvenuti i prelievi (e in caso positivo provvedendo all'acquisizione e alla visione);
- acquisendo le necessarie informazioni presso gli esercenti ove sono stati effettuati gli acquisti non autorizzati;

elementi che del resto sono necessari anche ai fini di individuare l'autorità giudiziaria competente secondo quanto detto sopra al punto B).

Si raccomanda di volersi attenere alle presenti disposizioni, prestando particolare attenzione a NON trasmettere a questo Ufficio notizie di reato di competenza della Procura distrettuale.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Ivrea, 17 Maggio 2022

Il Procuratore
Dr.ssa Gabriella VIGLIONE

